

DISPOSIZIONI RELATIVE A CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI LECCE PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA AUTONOMA A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO

**Articolo 1**

**Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione**

1. Possono accedere ai benefici, relativi all'anno di riferimento, le micro, piccole e medie imprese<sup>1</sup> di tutti i settori<sup>2</sup>, loro cooperative, consorzi e reti d'impresa con sede legale in provincia di Lecce che esercitano un'attività economica.
2. Le imprese, al momento della presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, devono:
  - a. essere iscritte al Registro delle Imprese di Lecce ed in regola con la denuncia d'inizio attività al R.E.A.;
  - b. essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale dovuto;
  - c. non avere protesti cambiari o procedure concorsuali in corso;
  - d. non aver beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici per le stesse voci di spesa;
  - e. non aver già beneficiato nell'anno in corso, del contributo camerale per la partecipazione a manifestazioni fieristiche ai sensi delle presenti Disposizioni.
3. I soggetti beneficiari non devono aver conseguito contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUUE L 379/5 del 28.12.2006.

**Articolo 2**

**Oggetto degli interventi**

1. Possono beneficiare del contributo camerale le imprese, le cooperative, i consorzi e le reti d'impresa che partecipano in forma autonoma a manifestazioni fieristiche, missioni economiche ed incontri business - to - business in Italia di riconosciuta valenza nazionale ed internazionale o all'estero. Sono escluse le manifestazioni fieristiche locali e regionali.
2. Non sono comunque ammesse a contributo le imprese che hanno partecipato a manifestazioni fieristiche organizzate e/o realizzate con il supporto finanziario della Camera di Commercio di Lecce e dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia .

**Articolo 3**

**Spese ammissibili e determinazione del contributo**

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese (da considerarsi IVA esclusa):

---

<sup>1</sup> Secondo la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione. Si veda anche la guida "La nuova definizione di PMI" della Direzione Generale per le imprese e l'industria della Commissione Europea, p.14; sono comunque escluse le società semplici che non svolgono attività commerciale.

<sup>2</sup> In base al Regolamento (CE) n. 1998/2006 sono esclusi i seguenti settori: siderurgia, costruzione navale, pesca e agricoltura, intesa come produzione primaria di prodotti agricoli. Sono ammissibili le imprese agricole che svolgono attività di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli, così come previsto dall' art. 2135 del Codice Civile, con le precisazioni riportate all' art. 1 par.2 lettere b) e c) del Regolamento. Per il settore dei trasporti sono previste particolari limitazioni.

- a. nolo della superficie espositiva;
  - b. nolo allestimento stand;
  - c. quota di iscrizione alla manifestazione fieristica o al B2B
  - d. iscrizione nel catalogo ufficiale della fiera, inviti, materiale pubblicitario utilizzato durante la manifestazione fieristica;
  - e. trasporto dei prodotti;
  - f. servizio di interpretariato limitatamente al servizio svolto in fiera.
2. Non sono finanziabili fatture relative all'area espositiva emesse da Enti e società diversi dagli organizzatori ufficiali della manifestazione.
  3. Il contributo, diminuito da eventuali ritenute dovute per legge, è concesso per un importo pari al 50% delle spese ammissibili documentate, nella misura massima di € 2.500,00 per le manifestazioni internazionali ed € 1.800,00 per le manifestazioni fieristiche in Italia.
  4. Se il contributo è richiesto da un Consorzio o Rete d'impresa, gli importi di cui al comma precedente sono elevati ad € 5.000,00 per la partecipazione a manifestazioni internazionali ed € 3.000,00 per le manifestazioni nazionali.

#### **Articolo 4**

#### **Presentazione della domanda**

1. La domanda (*modello mostre e fiere*), sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata entro il termine e con le modalità previste dall'apposito avviso che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale con cadenza semestrale e deve contenere:
  - a. generalità, sede, posta elettronica certificata, numero di codice fiscale e partita IVA dell'impresa;
  - b. denominazione dell'iniziativa alla quale si è partecipato con indicazione del luogo e del periodo di svolgimento;
  - c. elenco delle spese sostenute;
  - d. copia delle fatture e degli altri documenti di spesa (relativi alla richiesta di contributo) con dichiarazione di conformità all'originale, muniti di specifica quietanza in originale del fornitore;
  - e. coordinate bancarie per l'accredito del contributo (l'intestazione del conto corrente deve corrispondere esattamente alla denominazione dell'impresa come risultante al Registro delle Imprese di Lecce);
  - f. informazioni di cui al precedente art. 1, con particolare riferimento all'esatta denominazione delle iniziative per le quali durante l'anno è già stata presentata alla Camera di Commercio di Lecce domanda di contributo ai sensi del presente Regolamento (l'Ente camerale può concedere alla medesima impresa massimo due contributi per anno, relativi a fiere differenti);
  - g. dichiarazione "*de minimis*";
  - h. dichiarazione "*Deggendorf*";
  - i. disponibilità a fornire la documentazione nonché tutti gli elementi informativi e di valutazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria, a pena di inammissibilità dell'intervento camerale;
  - j. Documentazione attestante che il logo della CCIAA di Lecce è stato adeguatamente esposto all'interno del proprio spazio fieristico.

2. Qualora la documentazione trasmessa fosse incompleta o irregolare, o si rendesse necessaria una richiesta di chiarimenti, l'Ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato, a mezzo posta elettronica certificata, fissando il termine di 20 giorni dal ricevimento della stessa per la regolarizzazione.
3. Decorso infruttuosamente tale termine, la domanda è considerata inammissibile; in tale caso, il Dirigente della competente Area comunica al richiedente l'inammissibilità della stessa.
4. Ai fini del calcolo dei termini di cui al presente articolo, si applicano le norme del codice civile, ovvero del Codice dell'Amministrazione digitale, e fa fede la data di spedizione ovvero di accettazione dell'Ufficio protocollo camerale.
5. L'impresa si impegna, altresì, ad esporre all'interno del proprio spazio fieristico il logo della Camera di Commercio di Lecce ed ogni altro eventuale materiale promozionale del territorio provinciale che la Camera di Commercio dovesse mettere a disposizione.

#### **Articolo 5** **Concessione e diniego**

1. L'ente camerale individua annualmente un'apposita posta nel proprio Preventivo Annuale per tale finalità destinando il 50% della somma stessa alle richieste di contributo relative a manifestazioni che si svolgono nel primo semestre (gennaio – giugno) e del rimanente 50% per le richieste di contributo relative a manifestazioni che si svolgono nel secondo semestre (luglio – dicembre).
2. Le eventuali somme residue del primo semestre sono utilizzate nel secondo semestre.
3. Fermo restando il criterio cronologico, in caso di domanda per la quale esiste una disponibilità residua finale inferiore a quella richiesta al termine del semestre l'Ente assegna solamente la somma disponibile. Nel caso invece di più domande pervenute nello stesso giorno ed in presenza di una disponibilità insufficiente rispetto alle richieste l'Ente ripartirà proporzionalmente la somma residua fra i richiedenti.
4. L'Ente camerale effettua l'istruttoria relativa all'accoglimento della domanda di contributo sulla base della documentazione trasmessa e con riferimento all'ordine cronologico di spedizione o consegna delle domande, in ogni caso fino ad esaurimento della quota di competenza del semestre.
5. Il provvedimento di concessione del contributo (ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUUE L 379/5 del 28.12.2006, sugli aiuti “*de minimis*”) è adottato nei termini previsti dall'apposito avviso.
6. Il diniego della domanda (inammissibilità per trasmissione oltre il termine perentorio, inammissibilità per totale mancanza della documentazione richiesta, inammissibilità per mancata regolarizzazione entro il termine, inammissibilità per domanda plurima relativa alla medesima manifestazione, esaurimento del fondo disponibile, altre cause) è disposto con Determinazione del Segretario Generale o del Dirigente della competente area, previa

applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 bis della Legge n.241/1990. La comunicazione all'interessato deve indicare il termine e l'autorità a cui ricorrere.

### ***Articolo 6***

#### **Risoluzione controversie ed avvertenze**

1. Tutte le controversie derivanti dalle presenti Disposizioni, comprese quelle relative alla loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Lecce. Gli arbitri procedono in via irrituale e secondo diritto.
2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti Disposizioni si rinvia alla normativa vigente e, in mancanza, agli usi ed alle consuetudini.
3. I dati e le informazioni richiesti dal modulo del presente avviso sono trattati ai fini delle attività istituzionali dell'Ente camerale, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali.*) e successive modifiche ed integrazioni.

### ***Articolo 7***

#### **Norma transitoria**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01.01.2014. Le domande presentate nel corso dell'anno 2013 saranno trattate ai sensi della precedente regolamentazione.